

Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20225 del 07/10/2016

Lavoro temporaneo di cui alla l. n. 196 del 1997 - Accordo di proroga - Forma scritta - Necessità - Conseguenze.

In riferimento al contratto di lavoro temporaneo, di cui all'art. 3 della l. n. 196 del 1997 ("ratione temporis" applicabile), la proroga del contratto, che ai sensi del comma 4 deve essere effettuata con atto scritto, costituisce negozio giuridico contrattuale e non atto unilaterale, sicché tanto la proposta di proroga che l'atto di accettazione del lavoratore devono essere redatti per iscritto, esclusa la possibilità che l'accordo possa concludersi con l'inizio dell'esecuzione del contratto - ai sensi dell'art. 1327 c.c. - o che la volontà del lavoratore possa essere validamente espressa per fatti concludenti.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20225 del 07/10/2016